

All' **A.G.R.E.A**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA

All' **APPAG Trento**  
Via G.B. Trener, 3  
38100 TRENTO

All' **ARCEA**  
“Cittadella Regionale”- Loc.  
Germaneto  
88100 CATANZARO

All' **ARPEA**  
Via Bogino, 23  
10123 TORINO

All' **A.R.T.E.A**  
Via Ruggero Bardazzi, 19/21  
50127 FIRENZE

All' **A.V.E.P.A**  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA

All' Organismo Pagatore **AGEA**  
Via Palestro, 81  
00185 ROMA

All' **Organismo pagatore della  
Regione Lombardia**  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20100 MILANO

All' OP della Provincia Autonoma di  
Bolzano - **OPPAB**  
Via Alto Adige, 50  
39100 BOLZANO 2

All' Organismo Pagatore **ARGEA  
Sardegna**  
Via Caprera 8  
09123 Cagliari

Al **Centro Assistenza Agricola  
Coldiretti S.r.l.**  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA

Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA

Al **C.A.A. CIA S.r.l.**  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA

Al **CAA Caf Agri**  
Via Nizza 154  
00198 Roma

Al **CAA degli Agricoltori**  
Via Piave 66  
00187 Roma

E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole,  
Alimentari e Forestali**  
- Dip.to delle Politiche europee  
ed internazionali e dello sviluppo  
rurale  
- Dir. Gen. delle politiche  
internazionali e dell'Unione  
europea  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA

Alla **Regione Puglia**  
Assessorato alle risorse  
Agroalimentari Coordinamento  
Commissione Politiche agricole

Lungomare N. Sauro, 45/47  
71100 BARI

A **SIN S.p.A.**  
Via Curtatone 4/D  
00185 ROMA

Alla **Leonardo S.p.A**  
Piazza Monte Grappa, 4  
00195 ROMA

Alla **EY Advisory S.p.A**  
Via Aurora 43,  
00187 ROMA

**OGGETTO: Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21**

Le circolari AGEA prot. n. 36273 del 28 maggio 2020 e prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021 riportano talune semplificazioni delle procedure di acquisizione della documentazione antimafia propedeutiche all'erogazione degli aiuti, introdotte dal legislatore a causa della pandemia Covid-19. In particolare, l'art. 78, comma 1-sexies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 stabilisce che *“Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus COVID-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020”*.

Successivamente, l'art. 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ha stabilito che *“Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunemente denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati ... omissis ...”*.

La predetta disposizione è stata successivamente modificata dall'art. 51, comma 1, lett. c), n. 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108: *“Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 30 giugno 2023, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati ... omissi ...”*.

Pertanto, gli Organismi pagatori possono procedere immediatamente sotto condizione risolutiva all'erogazione sia di fondi europei che nazionali, ancorché non sia stata attivata la richiesta di consultazione della BDNA.

A tal proposito, come precisato dal Ministero dell'Interno con nota dell'11 ottobre 2018, *“si sottolinea la necessità che il differimento della richiesta di accertamento antimafia rispetto alla concessione del beneficio sia contenuto entro stretti limiti temporali, anche al fine di non pregiudicare l'effettivo, eventuale recupero di quanto corrisposto sotto condizione risolutiva”*.

Infine, l'art. 48-bis della Legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 ha così modificato il codice antimafia:

- a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "europei o" sono sostituite dalle seguenti: "europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi";
- b) all'articolo 91, comma 1-bis, la parola: "5.000" è sostituita dalla seguente: "25.000"».

Pertanto, in applicazione del citato articolo 83, comma 3-bis, nel caso di aziende che detengono terreni sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di acquisire la documentazione antimafia per importi superiori a € 25.000 nel caso di erogazione di fondi europei, mentre nel caso di erogazione di fondi statali si applica la soglia di € 5.000 per l'acquisizione della comunicazione antimafia.

Inoltre, in applicazione del citato articolo 91, comma 1-bis, l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro.

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Silvia LORENZINI)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005